



Repertorio n. 901

Raccolta n. 694

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno trenta ottobre duemilaventi.-----

In Cellamare, al largo Castello, presso la Sala Eventi del Castello Caracciolo, ove richiesto, alle ore venti e minuti venti.

Avanti, a me, Cesare D'Abbicco, Notaio residente in Capurso, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari,-----

-----è comparso:-----

- **LAPORTA FRANCESCO**, nato a Montevarchi (AR), il giorno 18 novembre 1987, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione "**VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE DI CELLAMARE ONLUS**", con sede in Cellamare (BA), alla via Rutigliano n. 50, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia al numero 95 ed in quello della Protezione Civile regionale al numero 12, cod. alfanumerico CMba001, codice fiscale: 93030560721.-----

Comparsente, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questo giorno e luogo è stata convocata, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per le ore diciannove l'assemblea dei soci della predetta associazione per discutere e deliberare, sul seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO:-----

- Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore).-----
Detta parte comparsente, nella indicata sua qualità, mi invita quindi ad assistere ai lavori assembleari per redigerne pubblico verbale.-----

A ciò aderendo io notaio dò atto di quanto segue.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, su indicazione unanime degli intervenuti, detta parte comparsente Laporta Francesco, il quale-----

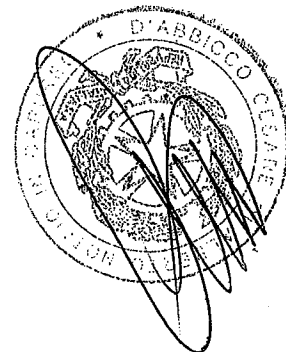
-----constatato e dato atto:-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;-----

- che sono presenti, in proprio o per deleghe che, previo controllo della loro regolarità formale da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali, complessivamente numero 35 (trentacinque) associati sul totale di numero 60 (sessanta), come risulta dal foglio di verifica che al presente atto si allega sotto la lettera "A";-----

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a esso Presidente, Laporta Francesco i consiglieri: AFFATATI Michele Cristiano, AMBRUOSO Maria, BORRELLI Alfonso Maria e MALANGA Mas-

Registrato a Bari
il 3 novembre 2020
al n. 40206
Serie 1T



similiano Eugenio;

- che esso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti;-----

-----dichiara-----

la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e quindi idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno. -----

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone all'assemblea le ragioni, a tutti peraltro già note, che rendono opportuno procedere all'approvazione di un nuovo Statuto, nel testo che il Presidente dichiara di aver già esposto dettagliatamente agli associati, i quali ne hanno altresì ricevuto in precedenza copia, redatto per adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore - CTS), con le connesse deliberazioni, tra cui - tra tutte - la variazione della denominazione con passaggio da "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" con l'acronimo "Onlus" ad "Organizzazione di Volontariato" con l'acronimo "OdV" e l'adeguamento degli scopi sociali alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera Y del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-----

Il presidente precisa che, alle Organizzazioni di Volontariato, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), continuano ad applicarsi le norme inerenti i registri speciali cui risultano iscritti, come previste dalle rispettive normative; aggiunge altresì che l'articolo 102, comma 1, del Codice del Terzo Settore ha abrogato la legge sul volontariato (legge n. 266/1991) lasciando in vigore soltanto gli articoli relativi alla tenuta dei registri speciali, che a loro volta cesseranno a decorrere dalla piena operatività del R.U.N.T.S.; con l'iscrizione al R.U.N.T.S., inoltre, si realizzerà l'automatica perdita della qualifica di O.N.L.U.S.-----

Il presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alla proposta dallo stesso innanzi illustrata.-----

L'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, come il Presidente mi dichiara ed io notaio trascrivo, udita la proposta dello stesso Presidente e chiamata ad esprimersi per alzata di mano, all'unanimità delibera di approvare integralmente quanto proposto dal Presidente e, quindi, sempre all'unanimità,-----

-----delibera:-----

1) di approvare il nuovo testo di Statuto della Associazione, composto di numero 39 (trentanove) articoli, portante, tra l'altro, la variazione della denominazione in "VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE - Odv";-----

2) di conferire al Presidente pro-tempore dell'Associazione il mandato di dare piena ed esatta esecuzione alla presente delibera, compiendo ogni atto e provvedimento che riterrà

all'uopo necessario, utile o comunque opportuno, con facoltà di apportare al presente verbale tutte le modifiche, integrazioni o soppressioni che si rendano necessarie, in particolare conferendogli ogni connesso potere affinché provveda, in nome e per conto della Associazione, a porre in essere ogni e qualsiasi atto e adempimento, nessuno escluso o altrimenti limitato che dovesse rendersi necessario e/o utile per il perfezionamento del procedimento amministrativo volto all'approvazione delle modifiche statutarie e all'iscrizione della associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), una volta che questo sarà istituito.-----

Poiché non vi è altro da deliberare e nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione, dopo avermi consegnato il testo dello statuto, nella sua versione aggiornata, il quale al presente atto si allega sotto la lettera "B".-----

Sono le ore venti e minuti cinquantasei.

Il presente verbale è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in quanto "ha lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche ed integrazioni normative".-----

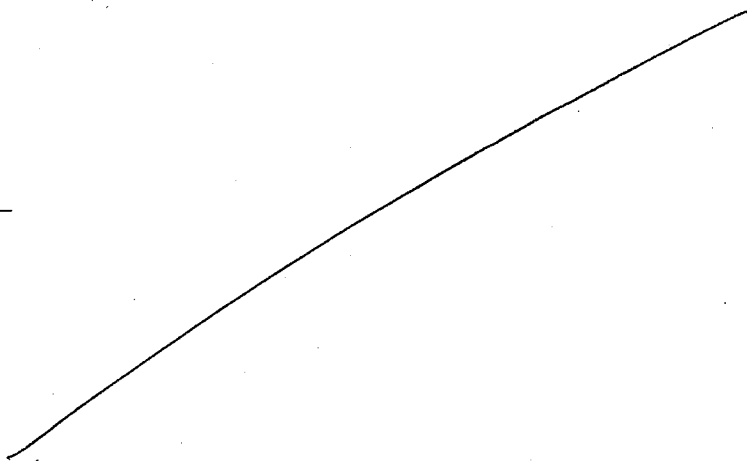
Le spese del presente atto sono a carico della associazione.---

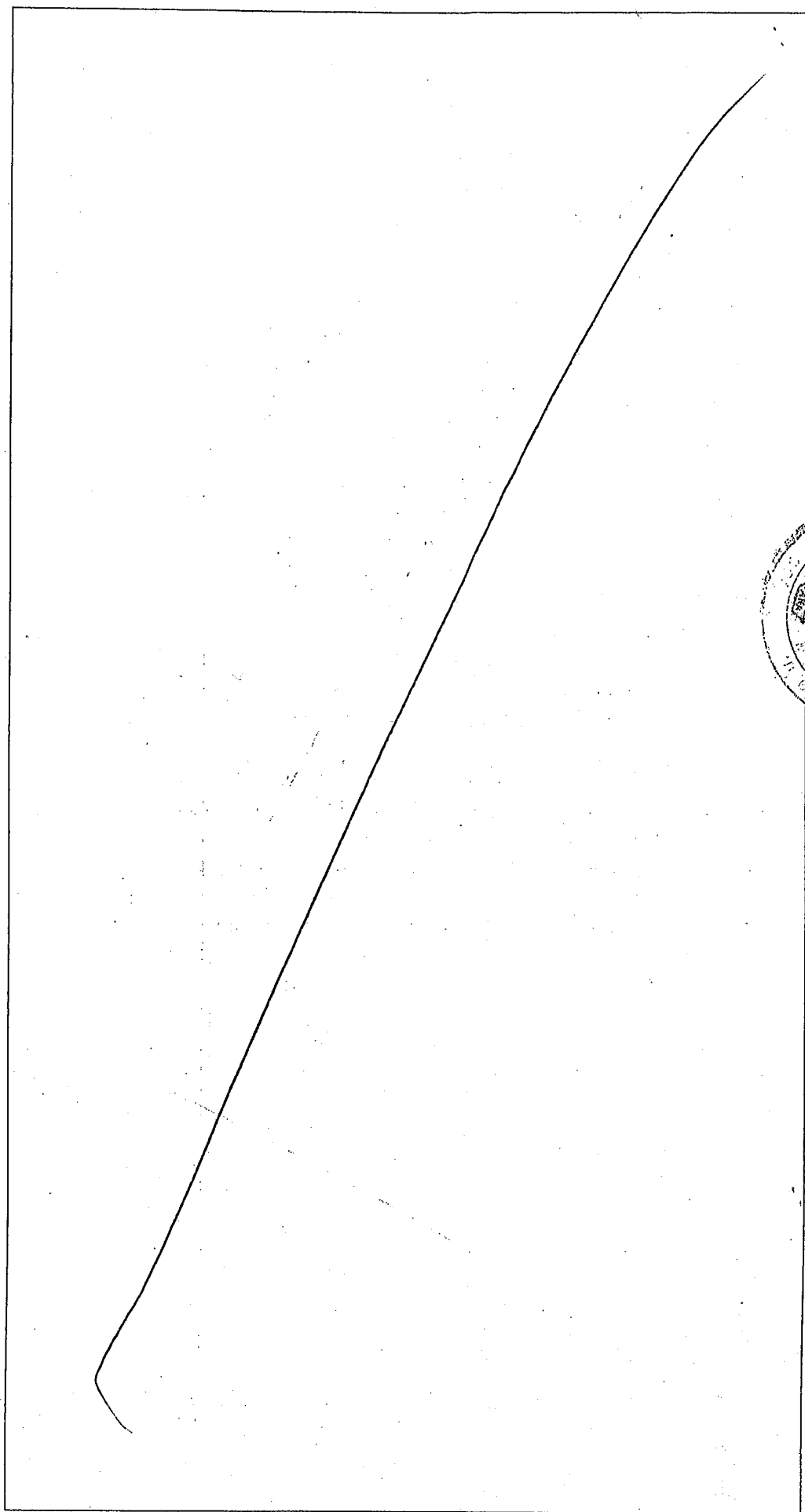
La parte comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Io Notaio,
richiesto, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla parte comparente, che dichiara di approvarlo.----
Scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte integrato di mio pugno, su due fogli per cinque pagine intere e fin qui della sesta.-----

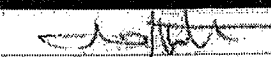
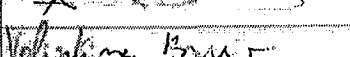
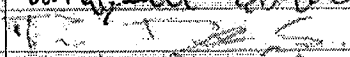
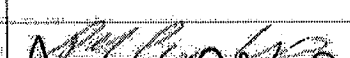
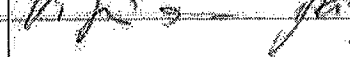
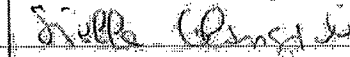
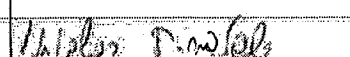
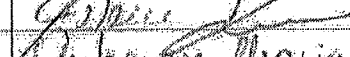
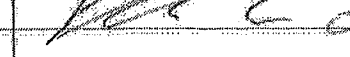
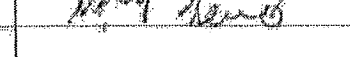
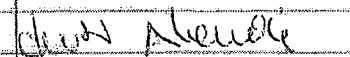
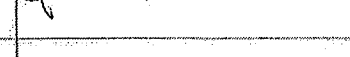
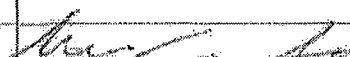
Il presente atto è sottoscritto alle ore ventuno e minuti cinque.-----

F.to: FRANCESCO LAPORTA - CESARE D'ABBICCO - vi è sigillo.

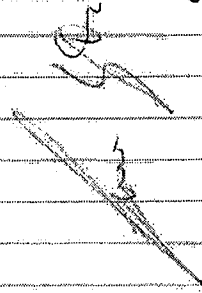
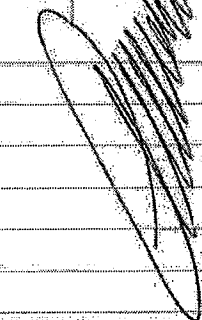




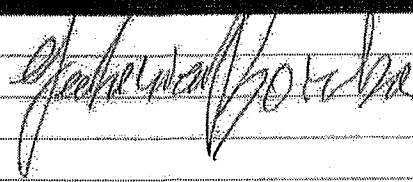
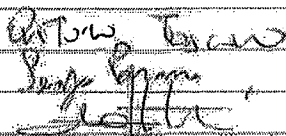
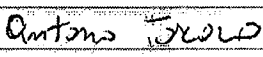
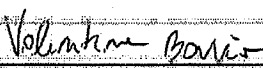
Elenco Soci Ordinari - Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2020

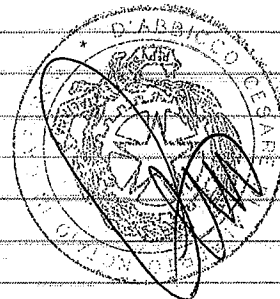
Colonna1	Nome	Ruolo	Firma Presenza
Affatati	Michele Cristiano	Socio Ordinario	
Ambruoso	Maria	Socio Ordinario	
Balbo	Domenico	Socio Ordinario	
Barnaba	Federica	Socio Ordinario	
Benincasa	Angela Priscilla	Socio Ordinario	
Borrelli	Alfonso	Socio Ordinario	
Bottalico	Edoardo Antonio	Socio Ordinario	
Bovio	Valentina	Socio Ordinario	
Calabrese	Nicola	Socio Ordinario	
Campanella	Vincenzo	Socio Ordinario	
Campobasso	Vito Nicola	Socio Ordinario	
Cavallo	Tiziana	Socio Ordinario	
Chiarappa	Fabiana	Socio Ordinario	
Colangiuli	Stella	Socio Ordinario	
Cutrignelli	Maria	Socio Ordinario	
Cutrignelli	Sabrina	Socio Ordinario	
De Saro	Francesco	Socio Ordinario	
Deflorio	Vito Michele	Socio Ordinario	
Del Console	Vincenzo	Socio Ordinario	
Del Console	Ugo	Socio Ordinario	
Delle Lucche	Rosaria	Socio Ordinario	
Desimone	Michele	Socio Ordinario	
Di Gioia	Michele	Socio Ordinario	
Di Natale	Gianvito	Socio Ordinario	
Di Natale	Marco Domenico	Socio Ordinario	
Di Natale	Francesca	Socio Ordinario	
Didonna	Domenico	Socio Ordinario	
Dinatale	Nicolas	Socio Ordinario	
D'Ursi	Claudia	Socio Ordinario	
Fasano	Giovanni	Socio Ordinario	
Fortunato	Dionisio	Socio Ordinario	
Genchi	Antonio	Socio Ordinario	
Giffuni	Alessandra	Socio Ordinario	
Guizzardi	Luca Salvatore	Socio Ordinario	
Ladisa	Roberta	Socio Ordinario	
Laforgia	Francesco	Socio Ordinario	
Laporta	Francesco	Socio Ordinario	
Lonero	Michele	Socio Ordinario	
Losurdo	Oronzo	Socio Ordinario	
Luisi	Alessandra	Socio Ordinario	
Macchia	Giuseppe	Socio Ordinario	
Magnifico	Pietro	Socio Ordinario	
Malanga	Eugenio Massimiliano	Socio Ordinario	

allegato "A" al
 rep. 901
 racc. 694



X

Colonna1	Nome	Ruolo	Firma Presenza
Mancusi Materi	Giuseppe	Socio Ordinario	
Massaro	Giovanni	Socio Ordinario	
Mastrorocco	Nicola	Socio Ordinario	
Mustazza	Mario	Socio Ordinario	
Nanna	Tobia	Socio Ordinario	
Notarnicola	Marino	Socio Ordinario	
Nuzzolese	Fabio	Socio Ordinario	
Patruno	Glandomenico	Socio Ordinario	
Pavone	Leonardo	Socio Ordinario	
Pavone	Sergio	Socio Ordinario	
Rana	Saverio	Socio Ordinario	
Ronchi	Alessio	Socio Ordinario	
Scattaglia	Annamaria	Socio Ordinario	
Suglia	Federico	Socio Ordinario	
Tanzi	Isabella	Socio Ordinario	
Toscano	Antonio	Socio Ordinario	
Triggiano	Nicola	Socio Ordinario	
Viterbo	Giuseppe	Socio Ordinario	



Handwritten signature or scribble at the bottom right of the page.

C
A
F
S



allegato "B" al
rep. 901
fac. 694
NUOVO STATUTO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO E

PROTEZIONE CIVILE - ODV

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Cellamare, Via Rutigliano n°50 quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

g) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. Interventi e prestazioni sanitarie;

2. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

- 
- 
- 
3. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanze;
 4. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
 5. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 6. donazione di sangue e organi;
 7. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 8. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 9. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 10. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 11. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 12. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di altri Enti del Terzo settore;
 13. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 14. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività Sociali.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse

rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

I minori dai 14 ai 18 anni vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso del loro rappresentante legale.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indirette, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

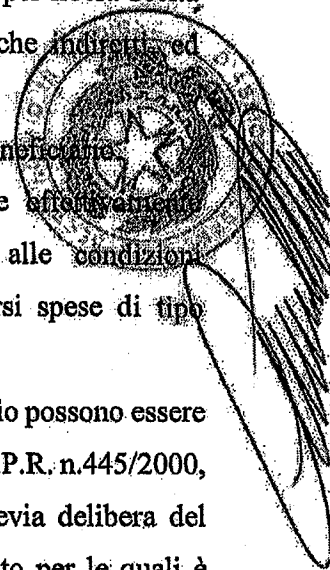
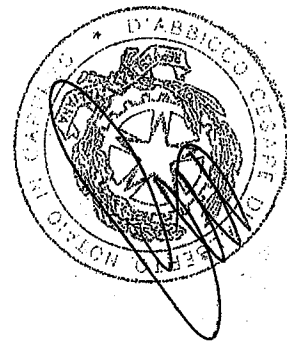
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



Francesco Lopez

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di video-conferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota attraverso apposita registrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché quanto previsto dal Codice Etico.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della

riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci;
- può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo

provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale è l'atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti e una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e simili, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;

- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro

eventuali variazioni.

Copia conforme all'originale nei miei atti, con gli
annessi allegati, che, compresa la presente
certificazione, consta di diciannove pagine su
dieci fogli.

Si rilascia per uso fiscale.

Capurso, via Federico Epifania 85, lì quattro
novembre duemilaventi.

